

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Rimessa in vigore e modifica del 8 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 6 giugno 2000, del 13 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, del 4 maggio 2001 e dell'8 giugno 2001¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile sono rimessi in vigore.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2002 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile²:

Convenzione addizionale del 25 marzo 2002 al contratto nazionale mantello 1998–2000

II. Adeguamento dei salari effettivi

III. Adeguamento dei salari di base

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra II della convenzione addizionale 2002.

¹ FF **1998** 4469–4471, **1999** 2934–2935, **2000** 3086–3087, **2000** 5077, **2001** 155, **2001** 1777–1778, **2001** 2338

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.

8 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz